

OGGETTO: **GLI SCONTRINI ELETTRONICI E LA DECORRENZA DEL 1° LUGLIO 2019**

Riferimenti: **DL 23.10.2018 n. 119, convertito in Legge 17.12.2018 n. 136**
DLgs. 05.08.2015 n. 127 – D.L. 34/2019 (in corso di conversione)

Dall'1/7/2019 gli esercenti di attività di commercio al dettaglio e attività assimilate, con volume d'affari (2018) superiore a 400.000,00 euro sono tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per le operazioni eseguite nei confronti di "consumatori".

Per i restanti operatori del settore, l'obbligo avrà decorrenza dall'1/1/2020.

<p align="center">GLI ADEMPIMENTI PREVISTI E LE NOVITA' DEL D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)</p>
--

Il nuovo regime obbligatorio impone di:

- memorizzare in via elettronica i dati dei corrispettivi giornalieri;
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i medesimi dati.

Registratori telematici

Per adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, gli interessati devono dotarsi degli appositi registratori telematici (RT), così come definiti dal provvedimento Agenzia delle Entrate 182017/2016, che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Modalità di trasmissione dei dati

La trasmissione dei corrispettivi mediante il registratore telematico, originariamente prevista al momento della chiusura giornaliera, in base alle modifiche che (salvo improbabili futuri cambiamenti) saranno adottate con l'approvazione del D.L. 34/2019, sarà da eseguire **entro dodici giorni** dalla data di esecuzione dell'operazione.

<p align="center">ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE</p>

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono:

- l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di emissione della fattura (che sarà elettronica, salvo eccezioni) su richiesta del cliente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A sostegno dell'adeguamento dei registratori di cassa da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo, viene prevista l'attribuzione, per gli anni 2019 e 2020, di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi.

Per ogni apparecchio viene fissata una soglia massima di spesa pari a:

- 250,00 euro in caso di acquisto;
- 50,00 euro in caso di adattamento.

Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione.

L'utilizzo del credito è consentito a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui si realizzano i seguenti requisiti:

- è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;
- è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

A tale credito d'imposta non si applica né il limite annuo di 250.000,00 euro, né il limite all'utilizzo in compensazione di 700.000,00 euro.

D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA) E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Con un emendamento al Decreto Crescita (D.L. 34/2019), prendendo atto delle difficoltà segnalate dai commercianti sulla sostituzione dei registratori di cassa, è stato previsto che le **sanzioni sono sospese fino al 31 dicembre 2019**.

Dal 1° luglio resteranno obbligatori gli **scontrini elettronici** per i **commercianti con ricavi superiori ai 400 mila euro annui**.

Non è stata concessa la proroga al 1° gennaio 2020, ma (salvo sorprese) verrà prevista la mancata applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2019.

La moratoria sarà concessa a condizione che, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, siano rispettati i termini di liquidazione dell'Iva.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.